



## ISTITUTO COMPRENSIVO Via AGNESI

Scuola dell'Infanzia "S. Maria" – Scuole Primarie "Via Agnesi" e "Via Diaz" – Scuola Secondaria di 1° grado "Pirota"

Cod. MIUR MBIC879001 - Cod. Fisc. 83010550156 – ic-agnesidesio.edu.it

e.mail [mbic879001@istruzione.it](mailto:mbic879001@istruzione.it) – [mbic879001@pec.istruzione.it](mailto:mbic879001@pec.istruzione.it)

Via Stadio , 13 - 20832 **D E S I O** (MB) - Tel 0362/392314 Fax 0362/629863

Circ. n. 217

Desio, 5 febbraio 2021

Ai Genitori

Ai Docenti

della Scuola secondaria  
di I grado "Pirota"

Al RE e Sito web  
dell'IC di Via Agnesi

Oggetto: **Validità dell'anno scolastico Scuola secondaria di I grado**

L'art. 5 del Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 "*Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107*" stabilisce che:

"[Omissis] Scuola secondaria di primo grado

1. *Ai fini della validità dell'anno scolastico, per la valutazione finale delle alunne e degli alunni è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado. [Omissis]*

2. *Le istituzioni scolastiche stabiliscono, con delibera del collegio dei docenti, motivate deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi per procedere alla valutazione."*

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D. Lgs. n. 62/2017, è richiesta dunque per gli alunni della Scuola secondaria di I grado la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai fini della validità dell'anno scolastico.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame di Stato finale di I ciclo.

Con riferimento alla vigente normativa in materia di valutazione, il **Collegio dei Docenti** ha deliberato in data 9 settembre 2016 con delibera n.13 e in data 3 novembre 2020 con delibera n. 16 le deroghe motivate e straordinarie ai fini della validità dell'anno scolastico. Quanto deliberato resta in vigore anche fino ad eventuale delibera di modifica o integrazione del Collegio.

DEROGHE MOTIVATE E STRAORDINARIE - Il Collegio dei Docenti definisce i criteri generali per derogare dal limite minimo di presenza (tre quarti dell'orario annuale personalizzato), limitando la possibilità di deroga alle situazioni in cui parte prevalente delle assenze è dovuta alle seguenti situazioni:

1. assenze per ricovero ospedaliero e successivo periodo di convalescenza documentati con certificato medico;
2. assenze continuative superiori ai 10 giorni o assenze ricorrenti per malattia documentata con certificato medico;
3. assenze per gravi motivi personali o familiari debitamente comunicate e documentate;
4. partecipazione ad attività sportive a livello agonistico;
5. soggiorni all'estero degli alunni stranieri per gravi motivi familiari;
6. assenze per motivi di culto consentiti dalla normativa e preventivamente segnalati.

La documentazione e/o i certificati medici relativi alle deroghe indicate devono essere consegnati entro 10 giorni dal rientro a scuola dopo l'assenza in questione. Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili deve essere data comunicazione scritta preventivamente alla scuola.

Resta inteso che tali deroghe sono concesse a condizione che le assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

I docenti Coordinatori di Classe avranno cura, attraverso l'applicazione del registro elettronico, di monitorare le ore di assenza per ciascun alunno e di segnalare in Consiglio di Classe i nominativi di coloro che tendono a superare il limite massimo consentito, per permettere una tempestiva comunicazione alle famiglie.

	<b>Monte ore annuo</b>	<b>Monte ore personalizzato per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica o di attività alternative</b>	<b>Ore max di assenza per ammissione scrutinio</b>	<b>Ore max di assenza per ammissione scrutinio per gli alunni che non si avvalgono della religione cattolica o di attività alternative</b>
<b>Tempo prolungato</b>	<b>1188</b>	<b>1155</b>	<b>297</b>	<b>289</b>
<b>Tempo ordinario</b>	<b>990</b>	<b>957</b>	<b>247</b>	<b>239</b>

Il dirigente scolastico  
 Prof.ssa Paola Signorini  
 (Firma autografa omessa ai sensi  
 dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)